



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 - Istituzione del Consiglio Tributario

Art. 2 - Compiti del Consiglio Tributario

Art. 3 - Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

TITOLO II – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 4 - Composizione, criteri di nomina e durata

Art. 5 - Requisiti, incompatibilità e decadenza

Art. 6 - Sedute, deliberazioni e servizio di segreteria

Art. 7 - Doveri dei componenti del Consiglio Tributario

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 8 – Segnalazioni qualificate

Art. 9 – Entrata in vigore

TITOLO I – ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 1

Istituzione del Consiglio Tributario

1. Il Comune di Sora, ai sensi dall'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha stabilito la revisione delle disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce il Consiglio Tributario.

Articolo 2

Compiti del Consiglio Tributario

- 1 Il Consiglio Tributario svolge i compiti ad esso attribuiti dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine:
 - segnala all'Agenzia delle Entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai fini dell'IRPEF, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a provarli;
 - comunica all'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni preventive relative ad accertamenti di cui all'art. 38, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. accertamenti sintetici), ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
- 2 Il Consiglio può stabilire priorità e criteri selettivi di verifica delle segnalazioni di accertamento.
- 3 Il Consiglio Tributario può altresì svolgere una funzione di supporto nei confronti degli uffici comunali coinvolti nel reperimento di informazioni utili alla partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo, elaborando proposte e suggerimenti in ordine alle attività da intraprendere, agli ambiti da verificare, ai dati da confrontare ed alle indagini da esperire per assumere elementi istruttori utili.

In ogni caso le comunicazioni di cui al comma 1, sono inviate all'Agenzia per il tramite dell'ufficio tributi per l'invio delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS a norma dell'art. 1 del D.L. 203/2005.
- 4 Ogni utile informazione ai fini della scoperta dell'evasione, acquisita dal Consiglio Tributario nell'espletamento delle sue funzioni, deve essere tempestivamente trasmessa, a cura del Presidente, all'ufficio tributi dell'Ente.

Articolo 3

Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 4

Composizione, criteri di nomina e durata

1. Il Consiglio Tributario è composto da cinque membri eletti dal Consiglio Comunale, precisando che la minoranza sia rappresentata da n. 2 componenti su 5, tra coloro che producono candidatura, previo avviso da pubblicare per quindici giorni consecutivi all'albo e sul sito internet dell'Ente.
2. I candidati devono produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo seguente, con correlato curriculum formativo e professionale.
3. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti per la nomina, il Consiglio Comunale provvede all'elezione dei nuovi membri.
4. I Consiglieri Tributarî durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha nominati e, comunque, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Sono nominabili per non più di due mandati consecutivi.
5. Nel rispetto della disposizione normativa di cui al comma 2bis, art. 18 del D.L. n. 78/2010, la partecipazione al Consiglio Tributario avviene a titolo gratuito per tutti i componenti. Non sono previsti rimborsi spese.

Articolo 5

Requisiti, incompatibilità e decadenza

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario, occorre:
 - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) non avere riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
 - c) essere in possesso della laurea in Economia e Commercio e laurea in Giurisprudenza o equipollente.
2. Non possono fare parte del Consiglio Tributario e, se nominati, decadono immediatamente:
 - a) i parlamentari;
 - b) i consiglieri regionali;
 - c) i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - d) i dipendenti del Comune stesso;
 - e) i componenti ed i segretari in servizio presso le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
 - f) i magistrati in attività di servizio;
 - g) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di enti impositori;
 - h) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
 - i) i prefetti;
 - j) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nei sindacati;
 - k) i coniugi, i conviventi i parenti e gli affini fino al secondo grado dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità di cui alle lettere precedenti;

- l) persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro.
3. I Consiglieri decadono dall'incarico qualora venga meno anche uno solo dei requisiti necessari per la nomina di cui al comma 1 o si verifichi una delle cause di incompatibilità di cui al comma 2. Decadono inoltre nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 6

Sedute, deliberazioni e servizio di segreteria

1. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco, funge da presidente temporaneo il consigliere più anziano per età.
2. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti, mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente.
3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un impiegato del Comune designato dal Sindaco. In sua assenza il Presidente può designare un sostituto, da scegliere tra i dipendenti comunali.
4. Il Consiglio Tributario ha sede presso la Casa Comunale in Corso Volsci n. 111. Le sedute avvengono nei locali del Comune.
5. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
6. Le sedute del Consiglio Tributario sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta. Le sedute non sono pubbliche.
7. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, dal sostituto. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dall'estensore.
8. Senza che ciò comporti oneri per l'Amministrazione comunale, alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati, in base alle specifiche tematiche trattate, responsabili o loro delegati degli uffici locali delle Agenzie fiscali, dell'INPS e della Guardia di Finanza, nonché altri soggetti appartenenti all'amministrazione comunale, esperti esterni o rappresentati di enti o associazioni di categoria, con finalità informative o consultive.
9. Il Consiglio Tributario viene convocato dal Presidente anche su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio ovvero dal Responsabile dell'ufficio tributi, senza l'osservanza di particolari formalità e si riunisce almeno sei volte l'anno.
10. Possono assistere alle sedute del Consiglio Tributario, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato ed il Responsabile dell'ufficio tributi o un suo delegato.
11. Dai verbali delle sedute debbono risultare le segnalazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate che vengono sottoposte al Consiglio Tributario e gli eventuali elementi integrativi, di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, rilevati e deliberati dal Consiglio stesso. Il Consiglio è obbligato a conservare la documentazione probatoria relativa alle segnalazioni e comunicazioni inoltrate all'Agenzia delle Entrate.
12. Sino a quando non saranno adottate specifiche disposizioni attuative delle previsioni legislative in materia, il Consiglio Tributario, per svolgere le proprie verifiche, può avvalersi delle strutture organizzative comunali. L'accesso alla documentazione ed alle banche dati del Comune, nonché a quelle di altri soggetti che il Comune può consultare, rimane comunque riservato ai dipendenti comunali autorizzati, che potranno estrarre le informazioni necessarie al Consiglio Tributario previa specifica richiesta scritta e motivata dei Consiglieri, che indichi il soggetto a cui riferire l'indagine e i dati ad esso riferiti di cui si chiede l'estrazione. L'estrazione è comunque limitata ai dati che possono essere messi a disposizione dei Consigli Tributarî in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta. Ciascun ufficio comunale dovrà conservare tutte le richieste ad esso formulate e rimane responsabile in via esclusiva delle

verifiche effettuate e delle informazioni fornite al Consiglio ed è tenuto a conservarne la relativa documentazione probatoria.

13. Al fine di garantire il rispetto del termine individuato dall'art. 44, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n.600, il Consiglio tributario deve inviare agli uffici comunali competenti per l'inoltro delle segnalazioni qualificate di cui all'art. 1 del 30/09/2005, n. 203 le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, secondo punto, del presente regolamento almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni.